

	REP	
	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	
	Città Metropolitana di Firenze	
	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA	
	SCUOLA..... DI GREVE IN CHIANTI	
	L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno ... (...) del mese di in Greve in	
	Chianti	
	TRA	
	Il Comune di Greve in Chianti, con sede in Piazza Matteotti 8 a Greve in	
	Chianti, rappresentato dal Responsabile del Settore 6, Dott. Francesco Grandi,	
	nato a Siena il 26/10/1980, come da decreto sindacale n e domiciliato	
	per la carica presso la sede comunale	
	E	
	L'Associazione....., con sede in Via ,	
	, C.F..... – P.IVA, Iscrizione Coni n. per	
	la quale agisce nella sua qualità di presidente, C.F: nato a	
	 e residente a a ciò autorizzato in forza delle norme	
	statutarie;	
	Richiamato:	
	- l'art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del	
	D. Lgs. 297/1994 stabilisce che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono	
	essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino	
	la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il	
	comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea con- cessione,	
	previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti	

	dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in	
	volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono	
	stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti re- sponsabilità in ordine alla	
	sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patri- monio”;	
	- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano	
	convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli	
	impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le	
	esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti	
	individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo	
	comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico o in comuni confinanti;	
	- ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021 “Le palestre, le aree di gioco e	
	gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività	
	didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai	
	sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10	
	ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e	
	associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha	
	sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”	
	Premesso che:	
	- il Comune di Greve in Chianti è proprietario della seguente palestra	
	scolastica da utilizzarsi in orario extra scolastico:	
	- Palestra della Scuola Primaria.....a Greve in Chianti, contraddistinta	
	dai seguenti dati catastali:	
	Foglio ...	
	Particella;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n..... è stato concesso l’utilizzo	

	della palestra/impianto presso la scuoladia Greve in Chianti fino al	
		
	Vista la determinazione n. con la quale è stato approvato il presente	
	schema di convenzione;	
	dato atto che ai sensi dell’Art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del	
	procedimento è il Responsabile del Settore 6, “Servizi Scolastici e Sport” del	
	Comune di Greve in Chianti;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	La convenzione ha per oggetto l’utilizzo, in orario extra-scolastico, da parte	
	dell'Associazione..... della palestra comunale della Scuola	
	primaria..... a Greve in Chianti, delle attrezzature presenti e dei locali	
	annessi, descritti come di seguito e individuati come da relativa planimetria	
	allegata (all. ...):	
	• locale palestra	
	•	
	che si consegnano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente	
	noti all'utilizzatore.	
	Art. 2 – FINALITA'	
	La presente convenzione ha lo scopo di consentire l’uso della sopra descritta	
	palestra comunale e locali annessi come sopra individuati per	
	L’ uso non potrà avvenire per scopi diversi da quanto stabilito nella presente	
	convenzione e nella richiesta assunta al protocollo del Comune di Greve in	
	Chianti con n.....	
	Art. 3 – USO DELLA PALESTRA	

	La palestra e locali annessi e descritti all'art. 1) dovranno essere utilizzati in	
	modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte	
	le norme di sicurezza, di igiene e tutte le disposizioni di legge in materia,	
	applicabili e compatibili con la natura, le caratteristiche e le dimensioni	
	dell’impianto/spazi in oggetto. L'Associazione contraente dichiara di accettare e	
	rispettare tutte le disposizioni previste nel vigente Regolamento comunale di	
	disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi ed in	
	particolare il titolo II, “Impianti sportivi gestiti in forma diretta”, approvato con	
	deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione di	
	C.C. n. 112 del 30/09/2021 e con Deliberazione C.C. n. 53 del 29/04/2025.	
	La palestra ed i locali annessi, anche nell'orario assegnato all'Associazione	
	contraente, vedi art. 5), dovranno, previo idoneo preavviso, essere resi	
	disponibili nel caso di necessità straordinarie dell'Istituto scolastico e del	
	Comune.	
	L’assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a	
	vantaggio di bambini, ragazzi, sostenendo l’Amministrazione nel riconoscimento	
	della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere	
	più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive..... quali	
	strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.	
	Art. 4 – DURATA	
	La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2027. Non è ammesso il	
	rinnovo tacito.	
	A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri	
	casi previsti, l'Associazione contraente è tenuta alla riconsegna della palestra,	
	locali e pertinenze, liberi da cose o persone, in condizioni di funzionalità ed	

	efficienza, nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il	
	deterioramento dovuto all’uso, e senza nulla pretendere per eventuali opere di	
	risanamento e miglioria, né per altre cause riguardanti l’uso.	
	Per motivi di pubblica utilità e/o di superiore interesse pubblico	
	l’Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente	
	anche senza preavviso la vigenza della presente convenzione, senza che ciò	
	comporti diritto ad alcun risarcimento per l'Utilizzatore.	
	Art. 5 – ORARIO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO	
	L’ assegnazione e utilizzo della palestra e dei locali è autorizzato dal Comune	
	nel rispetto delle attività didattiche, che si svolgeranno in orario antimeridiano e	
	potranno terminare entro e non oltre le ore 16.30.	
	Il Concessionario potrà pertanto usufruirne nei seguenti giorni ed orari:	
	-;	
	- ;	
	Si veda, in merito, la tabella di utilizzo su base settimanale (All. ...).	
	Art. 6. – PULIZIE	
	La pulizia dei locali/spazi di cui al presente atto,	
	comprensiva di sanificazione/igienizzazione è totalmente a carico	
	dell'associazione sportiva utilizzatrice, che al fine di mantenere un livello di	
	igiene adeguato ed in modo tale da non arrecare disagi all’attività scolastica,	
	dovrà provvedere alla pulizia, organizzandosi autonomamente e/o rivolgendosi a	
	personale esterno (nel rispetto della normativa vigente).	
	L’inadeguata pulizia dei locali/spazi, segnalata o verificata direttamente per un	
	massimo di tre volte nell'arco di durata della presente convenzione, darà luogo	
	alla revoca immediata della concessione in uso.	

	Art.7 - RESPONSABILITA' SU SOGGETTI MINORI	
	L'Associazione contraente, nel caso di svolgimento di attività con ragazzi	
	minori, dovrà provvedere, pena la revoca immediata dell’assegnazione, alla loro	
	sorveglianza durante la permanenza nei locali fino all’uscita, fermo restando che	
	non dovranno rimanere all’interno della palestra e spazi annessi, minori senza	
	accompagnatore.	
	Art. 8 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’A CARICO	
	DELL’ASSEGNETARIO	
	L'Associazione contraente si assume ogni responsabilità per danni propri o a	
	terzi durante lo svolgimento delle attività. Si assume inoltre, in via diretta ed	
	esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche	
	omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione	
	o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa	
	di danno alla funzionalità dei locali/impianti e attrezzature.	
	L'Associazione:	
	• si impegna a corrispondere (nei tempi e con le modalità previste) le	
	tariffe d'uso degli spazi motori/sportivi scolastici presenti nel Comune di	
	Greve in Chianti stabilite dalla Giunta Comunale;	
	• dovrà provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto attivando quanto	
	necessario per assicurare il suo funzionamento;	
	• si intende obbligata ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza	
	nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi,	
	dei bagni ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature	
	e/o a terzi;	
	• Dovrà rispettare rigorosamente i giorni e gli orari di assegnazione,	

	predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine lo spazio per consentire il regolare svolgimento dell'attività successiva prevista; • Dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia e igienizzazione degli spazi al termine delle attività nell'ambito dell'orario di utilizzo extra scolastico sopra indicato, avendo cura al termine delle stesse, che i locali e le attrezzature siano lasciati in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche; • si impegna ad osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), provvedendo all'attuazione e redazione delle misure e documenti di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa svolta all'interno dello spazio anche nei confronti dei propri lavoratori, collaboratori e praticanti anche se non dipendenti diretti; • è tenuta a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e a segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica, eventuali danni accidentali arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto o a persone, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone; • si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto in occasione dell'utilizzo dei locali; • È tenuta, durante il periodo di utilizzo, all'organizzazione e alla sorveglianza delle entrate e uscite dagli spazi sportivi degli atleti e degli operatori anche al fine di impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate e/o consentite;	

	• È tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale il proprio bilancio societario;	
	• È tenuta a rispettare il limite massimo di persone/utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo, secondo la vigente normativa sulla sicurezza;	
	• È tenuta a far indossare calzature idonee a chi pratica attività sportiva;	
	• Accetta eventuali indisponibilità degli spazi e/o modifiche degli orari di assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario.	
	• assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014. A tal fine, l'operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti e di conoscere il Codice generale (DPR 62/2013).	
	In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti opera la risoluzione del contratto o decadenza del rapporto. L'appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti, sezione Amministrazione Trasparente, del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31 gennaio 2024 e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.	
	I praticanti l'attività.... potranno accedere solo se assistiti dagli istruttori,	

	allenatori o dirigenti dell'associazione assegnataria. L'accesso ai locali è	
	subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o	
	responsabile per l'assegnatario.	
	Tutti coloro che accedono agli spazi assegnati dovranno essere regolarmente	
	associati/tesserati con le rispettive Federazioni/ Enti o Associazioni e dovranno	
	essere assicurati.	
	L'Associazione ha l'obbligo di stipulare adeguata polizza assicurativa per la	
	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per l'intero periodo di utilizzo. Copia	
	della quietanza è stata depositata presso l'Ufficio sport del Comune di Greve in	
	Chianti.	
	I locali non sono adibiti a pubblico spettacolo, è fatto divieto fare accedere	
	pubblico.	
	E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli spazi.	
	Art. 9 - UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE	
	Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo	
	di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive	
	dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno	
	cardiocircolatorio si specifica quanto segue:	
	a) l'assegnatario durante le ore di concessione dello spazio è responsabile,	
	ove e se previsto, della custodia del DAE e si impegna a utilizzare il	
	defibrillatore solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione	
	alla Centrale Operativa 112 dell'emergenza;	
	b) l'assegnatario garantisce, ove e se previsto, la presenza di persone	
	formate all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti	
	svolti negli spazi durante il proprio orario di utilizzo, nel rispetto della normativa	

	vigente.	
	Art. 10 – CUSTODIA DEI LOCALI	
	L'Associazione contraente dovrà inoltre:	
	• Garantire la custodia dei locali ai sensi:	
	◦ dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale sopra richiamato di	
	disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi;	
	◦ e del Codice Civile	
	con tutte le connesse conseguenze e responsabilità;	
	Art. 11 – ONERI DEL COMUNE	
	Sono a carico del Comune le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e	
	le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento.	
	L'Associazione contraente è comunque tenuta a farsi parte diligente garantendo	
	un uso oculato delle utenze presidiando la struttura sportiva evitando che si	
	verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Non	
	osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di	
	attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, ecc.) è considerato	
	inadempienza contrattuale.	
	Art. 12 – DIVIETO SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE SPAZI	
	L'Associazione contraente non potrà sub concedere, in tutto o in parte, con o	
	senza corrispettivo, l'utilizzo della palestra oggetto della presente convenzione.	
	L'Amministrazione Comunale, in casi particolari e/o di necessità e/o di interesse	
	pubblico, si riserva comunque la possibilità di concedere l'utilizzo della	
	Palestra..... oggetto della presente Convenzione anche ad altre/i	
	Associazioni/Gruppi Sportivi/ETS, predisponendo e/o concordando con	
	l'Associazione contraente, un apposito calendario settimanale e/o mensile di	

	utilizzo, in modo tale da garantire le seguenti finalità:	
	• assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport della	
	popolazione;	
	• garantire l’uso più completo, aperto ed equo degli impianti, con	
	particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;	
	• favorire l’uso dell’impianto da parte di privati, delle associazioni e delle	
	società sportive operanti prioritariamente nel territorio comunale sulla base delle	
	richieste pervenute ed in accordo con l’Amministrazione, così da garantire un	
	ampio pluralismo associativo.	
	Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei	
	luoghi senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione comunale,	
	che, se nel caso, verrà rilasciata senza che alcun onere venga a gravare su quest’	
	ultima. L’ autorizzazione deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.	
	La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della	
	convenzione in oggetto.	
	Art. 13 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA	
	L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante	
	comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data	
	stabilita.	
	Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo	
	svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse	
	dall’Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per	
	condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che	
	rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all’assegnatario,	
	senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.	

	La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta del Comune. Le	
	assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:	
	a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe eventualmente stabilite dalla	
	Giunta Comunale;	
	b) abbia violato le disposizioni previste dalla presente convenzione e dal	
	“Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi	
	comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014,	
	modificato con Deliberazione di C.C. n. 112 del 30/09/2021 e modificato con	
	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/04/2025;	
	c) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia	
	tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.	
	La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze e	
	dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della	
	contestazione.	
	Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa	
	di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione:	
	a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al	
	momento della assegnazione;	
	b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;	
	c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.	
	Art. 14 - FORO COMPETENTE	
	Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero	
	insorgere in dipendenza della presente convenzione.	
	Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	L'Associazione contraente è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale	

[illegible]